## Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-007185/2011 alla Commissione

Articolo 117 del regolamento

Erminia Mazzoni (PPE), Sonia Alfano (ALDE), Roberta Angelilli (PPE), Alfredo Antoniozzi (PPE), Paolo Bartolozzi (PPE), Mara Bizzotto (EFD), Vito Bonsignore (PPE), Antonio Cancian (PPE), Lara Comi (PPE), Paolo De Castro (S&D), Luigi Ciriaco De Mita (PPE), Carlo Fidanza (PPE), Elisabetta Gardini (PPE), Giovanni La Via (PPE), Clemente Mastella (PPE), Mario Mauro (PPE), Claudio Morganti (EFD), Alfredo Pallone (PPE), Oreste Rossi (EFD), Marco Scurria (PPE), Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) e Giommaria Uggias (ALDE)

Oggetto: Etichettatura di origine obbligatoria per la carne di coniglio

## Considerato che:

- il Parlamento europeo ha approvato, nella seduta del 6 luglio 2011, la relazione Sommer sulle informazioni dei consumatori sui generi alimentari (P7\_TA(2011)0324);
- il regolamento (UE) n. 32 prevede al considerando 34 che "occorre esaminare la possibilità di estendere ad altri prodotti alimentari l'etichettatura di origine obbligatoria", chiedendo alla Commissione di preparare relazioni su alcuni prodotti, in particolare su "... tipi di carni diverse dalle carni della specie bovina....";
- all'art. 26 del medesimo si rinvia per la individuazione delle carni per le quali l'etichettatura d'origine è obbligatoria alle carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) individuati all'allegato XI;
- il fondamento di tali previsioni è che si garantisca il diritto alla informazione del consumatore e alla tutela della salute in relazione a prodotti dell'agricoltura di largo consumo e con particolari qualità legate alla origine;
- la carne di coniglio, pur individuata per le sue caratteristiche come prodotto d'eccellenza, non è stata inserita fin da subito tra quelle per cui l'etichettatura d'origine deve essere obbligatoria;

Può la Commissione far sapere se, nei termini previsti dall'art. 26, paragrafo 5, lettera a) e alla luce della formulazione del considerando 32, possa intendere come non tassativa la elencazione e considerare implicitamente anche la specie cunicola e procedere pertanto alla valutazione di impatto ovvero, in caso contrario, conoscere i motivi dell'esclusione e le procedure per porvi rimedio?

873580.IT PE 470.824